

Statuto dell'associazione Istruttori degli Sport di Scivolamento Ticino

ISSTi

2006

ART 1. NOME E SEDE

- 1) Ai sensi degli articoli 60 e seguenti del codice civile svizzero, é costituita " l'Associazione istruttori degli sport di scivolamento Ticino", avente come sigla ISSTi ed in seguito nominata con la propria sigla (ISSTI).
- 2) La durata dell'associazione é illimitata.
- 3) La sede dell'associazione é al domicilio del segretario.

ART 2. SCOPI

- 1) Salvaguardare e favorire gli interessi dei maestri, professori ed istruttori i possesso dei relativi brevetti ufficiali.
- 2) Divulgare un'immagine di qualità dei propri membri.
- 3) Assumere un ruolo attivo e di interlocutore tra associazioni e istituzioni del ramo e le preposte autorità politiche.
- 4) Favorire la formazione, l'aggiornamento e promuovere le attività, nel rispetto e nell'interesse economico delle parti.

ART 3. SOCI

Possono diventare soci:

- a) Gli istruttori Svizzeri di sci in possesso del brevetto grado II o III rilasciato da SwissSnowsports
- b) Gli istruttori Svizzeri di sci di fondo in possesso del brevetto rilasciato dalla ASMSF
- c) Gli istruttori Svizzeri di Snowboard in possesso del brevetto rilasciato SSBS
- d) Gli istruttori Svizzeri di Telemark
- e) Persone che assumono la funzione di cassiere o di segretariato in seno al comitato

ART 4. AMMISSIONI, DIMISSIONI E ESCLUSIONI

1. AMMISSIONI

- a) L'assemblea sociale decide sulle ammissioni, sulle dimissioni e sulle esclusioni dei soci.
- b) Sono ammesse tutte le persone che possiedono i brevetti ufficiali elencati all'articolo 3, punti a,b,c,d,e
- c) L'ammissione sarà ufficializzata con il pagamento della tassa sociale dell'anno in corso e l'invio al segretariato delle fotocopie dei brevetti.

2. DIMISSIONI

Le dimissioni vanno inoltrate per iscritto al comitato almeno 30 giorni prima dell'assemblea.

3. ESCLUSIONI

L'esclusione può aver luogo:

- a) In caso di ritiro dei brevetti da parte degli organi competenti.
- b) In caso di ritiro della patente de parte del cantone che l'ha emessa.
- c) Per decisione dell'assemblea, con comunicazione scritta all'interessato, entro i trenta giorni dalla decisione, indicandone i motivi (gravi), con la possibilità di ricorso entro 30 giorni.
- d) In caso di mancato pagamento della tassa sociale per 2 anni consecutivi.

ART 5. LEGITTIMAZIONE

- 1) **Soci attivi:** sono soci attivi coloro che rientrano e rispettano l'arti. 3, punti a,b,c,d,e
- 2) **Soci onorari:** soci o persone con meriti particolari o che con il loro impegno hanno contribuito all'affermarsi dell'associazione.
- 3) **Sostenitori:** sono sostenitori, persone o enti che sostengono finanziariamente l'associazione.

ART 6. TASSA SOCIALE

- a) La tassa sociale é fissata dall'assemblea. Essa serve all'attività dell'associazione.
- b) La tassa sociale deve essere versata entro il 31 dicembre di ogni anno.
- c) L'anno sociale va dal 1 ottobre al 30 settembre dell'anno successivo.
- d) I soci che hanno raggiunto il 60 anno di età sono esonerati dall'obbligo del pagamento della tassa sociale.

ART 7. ORGANI SOCIALI

- 1) Organi sociali dell'associazione sono:
 - a) L'assemblea generale dei soci
 - b) Il comitato
 - c) I revisori dei conti
- 2) Organi sociali dell'associazione sono:
 - a) Le commissioni e le delegazioni
- 3) Firme
L'associazione é vincolata verso terzi dalla firma collettiva del presidente e del segretario.
- 4) Responsabilità.
L'associazione risponde dei propri impegni unicamente con gli averi sociali. E' esclusa qualsiasi responsabilità personale dei soci.

ART 8. ASSEMBLEA GENERALE

- a) L'assemblea generale é l'organo supremo dell'associazione,
- b) L'assemblea generale ordinaria é convocata una volta all'anno entro il 30 novembre.
- c) L'assemblea può essere convocata in forma straordinaria in ogni momento a giudizio del comitato oppure a richiesta scritta da almeno un quinto dei soci.
- d) L'assemblea generale é convocata per iscritto almeno dieci giorni prima della data fissata, con ordine del giorno e trattande.
- e) L'assemblea generale é presieduta dal presidente del giorno.

ART 9. DIRITTI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea generale ha il diritto inalienabile di:

- a) stabilire e modificare i regolamenti
- b) nominare il presidente e i membri del comitato
- c) nominare i revisori dei conti
- d) approvare il verbale dell'ultima assemblea
- e) approvare il preventivo e il programma di lavoro
- f) dare scarico al comitato
- g) approvare la gestione finanziaria
- h) accettare l'ammissione dei nuovi soci
- i) decidere l'esclusione dei soci

ART 10. DIRITTO DI VOTO

Tutti i soci presenti all'assemblea secondo l'Art.3. capoversi a,b,c,d,e.

ART 11. MODIFICA STATUTI

- 1) Le modifiche dello statuto devono pervenire per iscritto, allegate alla convocazione dell'assemblea, a tutti i soci.
- 2) Lo statuto può essere modificato con l'approvazione di almeno due terzi dei voti presenti all'assemblea

ART 12. DECISIONI

- 1) Le decisioni dell'assemblea sono prese a maggioranza dei presenti.
- 2) Le votazioni si fanno per alzata di mano, mentre il voto segreto deve essere richiesto esplicitamente.

ART 13. COMITATO

- 1) Il comitato é composto dal presidente, dal vice presidente e da almeno altri 3 membri.
- 2) La suddivisione dei compiti all'interno del comitato ed il ruolo dei singoli membri viene deciso dal comitato stesso.
- 3) Il comitato viene eletto dall' assemblea generale ogni due anni.
- 4) È auspicabile una rotazione dei membri ogni 3 mandati.

ART 14. COMPITI DEL COMITATO

I compiti del comitato sono.

- a) amministrare e rappresentare l'associazione.
- b) aggiornare l'albo dei soci
- c) operare ai sensi dell'articolo 2
- d) eseguire i mandati dell'assemblea

ART 15. REVISORI DEI CONTI

I revisori dei conti sono eletti ogni anno in numero di tre,uno dei quali subentrante. Essi devono controllare i conti e la gestione,quindi presentare un rapporto scritto all' assemblea.

ART 16. SCIoglimento

Lo scioglimento può essere pronunciato unicamente in assemblea straordinaria, con la presenza di almeno la metà dei soci. In caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio sociale e l'archivio vengono trasferiti a seconda della volontà dell'assemblea.

ART 17. DISPOSIZIONI FINALI E BASI LEGALI

Per semplicità espositiva, l'uso del maschile nel descrivere le singole cariche all'interno dell'associazione è da intendersi in senso puramente grammaticale e da ritenersi comprensivo anche al femminile. Per quanto non contemplato dal presente statuto, fanno stato gli art.60 e seguenti del codice civile svizzero.

APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente statuto è approvato dall'assemblea del 16 Novembre 2006 ed entra in vigore immediatamente.